



COMUNE DI PANTIGLIATE

Provincia di Milano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2010

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPOSTO SOCIALE

L'anno duemiladieci, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione. In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri:

	Consigliere (<i>Nome e cognome</i>)	Presente	Assente
1	Rozzoni Lidia Maria	Sì	==
2	Zeini Gianna	Sì	==
3	Timini Angelo	Sì	==
4	Galimberti Antonella	Sì	==
5	Miglioli Lorenzo	Sì	==
6	Miccio Teresa	Sì	==
7	Pacciarini Anna Maria	Sì	==
8	Reversi Francesca	Sì	==
9	Carparelli Ottavio	Sì	==
10	Semeraro Francesco	==	Sì
11	Leoni Monica	Sì	==
12	Schiesaro Daniela Letizia	Sì	==
13	Orfei Mario	==	Sì
14	Brocchieri Daniele	Sì	==
15	Pricca Fabio	Sì	==
16	Cordella Onofrio Luigi	==	Sì
17	Alberti Claudia	Sì	==
	TOTALE	14	3

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott.ssa Anna Maria Bruno

Lidia Maria Rozzoni, nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 2, inserito all'odierno ordine del giorno.

Il Sindaco introduce l'argomento, il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Consigliere Alberti, ringrazia i componenti della stessa per il lavoro svolto.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la L. 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del relativo “Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali (DPR 3/5/2001) ha stimolato le Amministrazioni pubbliche a rivisitare tutti gli interventi e servizi sociali, promuovendo fra l'altro la collaborazione con le Associazioni di volontariato;
- in particolare per servizi e interventi rivolti alla popolazione anziana, si è voluto dare attuazione all'obiettivo” promozione della visione positiva della persona anziana” del citato Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali”;
- la L. 104/92 e successive modifiche e integrazioni, attribuisce al Comune la realizzazione di interventi miranti alla piena integrazione dei soggetti portatori di handicap;
- ai sensi dell'art. 26 della legge sopra citata, i Comuni assicurano modalità di trasporto per le persone diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
- la L.R. 3/2008 all' art.3 definisce, fra i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, quelli del terzo settore che operano in ambito sociale;
- la sopra citata legge regionale, all'art. 20, promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare piena e concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale assicura da diversi anni il servizio di trasporto sociale per specifiche categorie sociali (anziani e disabili) avvalendosi della collaborazione di soggetti del terzo settore, in quanto i mezzi comunali e le risorse umane risultano al momento insufficienti a coprire le richieste di tali categorie sociali;

VISTA la necessità di disciplinare maggiormente l'accesso a tale tipo di servizio, si è ritenuto opportuno redigere un regolamento che definisca chiaramente la finalità e l'oggetto dei trasporti effettuati e che meglio regolamenti le modalità d'accesso (in termini di prassi operative da adottare) per la fruizione del trasporto sociale, nonché la necessità di una compartecipazione a carico del beneficiario sulla base del parametro Isee;

VISTA l'allegata proposta di nuovo regolamento per l'accesso al servizio di trasporto sociale, che si allega alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante;

VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area politiche sociali e sviluppo culturale, in ordine alla mera regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, del d.lgs. n. 267/2000;

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:

Presenti:	14
Votanti:	14
Favorevoli:	14
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di nuovo regolamento per l'accesso al servizio di trasporto sociale, allegato al presente atto;

Al fine di attuare la decisione adottata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata:

Presenti:	14
Votanti:	14
Favorevoli:	14
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI PANTIGLIATE
Provincia di Milano
Piazza Comunale 31 – 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA
09057070154

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI

Premesso

- che la L. 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e del relativo “Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali (DPR 3/5/2001) ha stimolato le Amministrazioni pubbliche a rivisitare tutti gli interventi e servizi sociali, promuovendo fra l'altro la collaborazione con le Associazioni di volontariato;
- che in particolare per servizi e interventi rivolti alla popolazione anziana, si è voluto dare attuazione all'obbiettivo” promozione della visione positiva della persona anziana” del citato Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali”;
- che la L. 104/92 e successive modifiche e integrazioni, attribuisce al Comune la realizzazione di interventi miranti alla piena integrazione dei soggetti portatori di handicap;
- che, ai sensi dell'art. 26 della legge sopra citata, i Comuni assicurano modalità di trasporto per le persone diversamente abili non in grado di servirsi dei mezzi pubblici;
- che la L.R. 3/2008 all' art.3 definisce, fra i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità d'offerta sociali, quelli del terzo settore che operano in ambito sociale;
- che la sopra citata legge regionale, all'art. 20, promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare piena e concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;

Art.1- Istituzione del Servizio Trasporto sociale

Il Comune istituisce il Servizio di trasporto sociale, rivolto a persone disabili, anziani, adulti o minori che hanno necessità di fruire di servizi per i quali debbono utilizzare un mezzo di trasporto, ma che per le loro condizioni psicofisiche, per mancanza di mezzi propri, per assenza di familiari residenti sul territorio o per carenze reddituali, non possono utilizzare i normali mezzi pubblici di linea od altri servizi privati.

Art. 2 – Finalità

Il Servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini residenti per rimuovere le situazioni invalidanti che impediscono il raggiungimento dei servizi sanitari e socio sanitari dei quali necessitano. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Art. 3 – Oggetto

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

1. L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, per visite, accertamenti, cicli terapeutici e riabilitativi;
2. Il raggiungimento di centri riabilitativi o socio-assistenziali semiresidenziali, presso strutture pubbliche o private.

Il trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio di Trasporto sociale può riguardare richieste sia di trasporto occasionale sia di trasporto continuativo. La seconda tipologia di servizio si riferisce a cicli di terapeutici o riabilitativi, per i quali vi è comprovata necessità, documentata da prescrizione medica o specialistica; in questi casi il Servizio Sociale richiederà un'attiva collaborazione da parte degli eventuali familiari di riferimento.

Il servizio di Trasporto Sociale viene fornito, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi a disposizione. Per le strutture ospedaliere e riabilitative, per le quali viene assicurato il trasporto, si fa riferimento a quanto definito nella convenzione stipulata periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

Art.4 – Destinatari e criteri di valutazione

Sono destinatari del servizio di trasporto sociale i soggetti residenti nel territorio del comune.

Il servizio in particolare è rivolto a:

- soggetti portatori di handicap riconosciuto in base all'art.3 comma3 della legge 104/92;
- soggetti ultrasessantacinquenni o invalidi (oltre il 75%) che presentano un'autosufficienza ridotta o hanno un'impossibilità documentata (anche temporanea) a poter utilizzare altri mezzi;
- malati fisici o psichici non sostenuti dalla rete familiare di riferimento o con situazioni familiari multiproblematiche o patologiche;

La condizione di comprovata necessità deve essere associata a un ISEE definita con delibera di Giunta Comunale, che potrà essere aggiornata periodicamente e che costituirà parte integrante del presente regolamento. Per coloro che non presentano alcuna attestazione ISEE, non è previsto l'accesso al servizio di Trasporto Sociale.

In sede di valutazione l'Assistente Sociale, qualora la situazione comporti elementi di comprovata criticità e disagio sociale/economico, potrà procedere in deroga per l'accesso al servizio.

Art.4 - Modalità d'accesso

L'accesso al servizio avviene al seguito di presentazione di apposita richiesta scritta (Allegato 1), da parte della persona interessata o dei suoi familiari o del rappresentante legale, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune. Il Servizio Sociale garantisce l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio.

La domanda di ammissione deve essere corredata da :

- Attestazione comprovante la presenza nel nucleo familiare dei soggetti di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92;
- Attestazione rilasciata dall'Asl comprovante la percentuale di invalidità riconosciuta;
- Certificazione rilasciata dal medico di medicina generale comprovante l'impossibilità a poter utilizzare altri mezzi.
- Attestazione ISEE in corso di validità.
- Autocertificazione comprovante l'impossibilità del familiare ad effettuare il trasporto richiesto.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con almeno 16 di calendario giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da effettuare.

Entro e non oltre 6 giorni di calendario antecedenti la data del trasporto verrà comunicato al richiedente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda, nonché l'eventuale agevolazione applicata.

Le richieste di prenotazione del servizio, successive all'accoglimento, invece, devono pervenire all'ufficio dei Servizi Sociali, con almeno 6 giorni di calendario di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

L'Assistente Sociale compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di Trasporto Sociale.

Art. 5 – Interventi sull'emergenza

Ai criteri sulle modalità di accesso definiti all'art.4 del presente regolamento è concessa una deroga in via straordinaria in situazioni di comprovata urgenza così definite:

- Soggetti non sostenuti dalla rete familiare/amicale di riferimento in dimissione da strutture ospedaliere che necessitano di trasporti presso strutture riabilitative o di cura, per la conclusione del ciclo di trattamento/terapia.
- Soggetti soli, privi di rete familiare/amicale, che necessitano di interventi sanitari urgenti tali per cui viene richiesto un trasporto (certificato dal medico di medicina generale) entro le 72 ore successive alla richiesta.

In tali situazioni non essendo possibile definire nei tempi previsti dall'art. 4 comma 3 la presentazione dell'attestazione Isee, si rimanda a un momento successivo la verifica e definizione della fascia corrispondente; qualora questa risultasse superiore alla soglia massima prevista per l'accesso al servizio, si procederà al recupero del costo sostenuto applicando la tariffa piena del trasporto effettuato.

Art. 6 - Compartecipazione al costo del servizio

Il richiedente concorre al costo del servizio, relativo al trasporto andata e ritorno, pagando una tariffa calcolata secondo la fascia ISEE del nucleo familiare di riferimento (ai sensi del D.lgs 130/00) che può essere ridefinita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art.7 – Norme di comportamento

1. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari concordati per il trasporto, nonchè comunicare tempestivamente all'Ufficio servizi sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Servizi Sociali entro le ore 16 del giorno precedente al trasporto richiesto. In tutti i casi di non comprovato impedimento sarà addebitato l'intero costo del servizio di Trasporto Sociale.
2. Gli utenti e i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:
 - A. Il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio, in particolare nel caso di minori;
 - B. Eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale, che devono essere autorizzate dal servizio di Segretariato Sociale del Comune;
 - C. L'eventuale necessità di un accompagnatore del soggetto destinatario del trasporto.

Art. 8- Modalità di gestione del servizio

Il servizio di Trasporto Sociale viene effettuato mediante affidamento/convenzione. A supporto del servizio possono essere impiegati lavoratori socialmente utili o volontari, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio potrà essere effettuato inoltre dal Comune con le seguenti modalità:

- in forma diretta con propri dipendenti, l'utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente e di volontari del servizio civile nazionale, se disponibili, per la conduzione dei mezzi occorrenti;
- con associazioni di volontariato;

A supporto del servizio possono essere impiegati lavoratori socialmente utili o volontari, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 – Lista d'attesa

Qualora il numero delle richieste ammissibili superi la disponibilità finanziaria, l'Ufficio Servizi Sociali redige la lista d'attesa privilegiando, in ordine di priorità l'utenza non deambulante con gravi difficoltà motorie sulla base di presentazione della domanda.

Art.10 – Dimissioni

L'Ufficio Servizi Sociali può disporre la dimissione dell'utente dal servizio di Trasporto Sociale nei seguenti casi:

-
- reiterate inosservanze delle norme di comportamento di cui all'art.7 del presente regolamento;
 - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente, decorso un mese dalla scadenza dell'avviso di pagamento ricevuto;
 - perdita dei requisiti di accesso al servizio.

Art.11 – Legge sulla privacy

1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui gli Uffici comunali vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione dei presenti criteri, verrà utilizzata solo per lo svolgimento delle funzioni che competono alla pubblica amministrazione nel rispetto del TU 196/2003, nonché del D.lg. 11 maggio 1999 n. 135.
2. È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti istituzionali quando ciò sia indispensabile per assicurare le prestazioni sociali, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta deliberativa

Il sottoscritto responsabile del servizio sociale, dopo aver istruito il procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Pantigliate, 12/04/2010

Il responsabile del servizio sociale
F.to Dott.ssa Linda Reschini

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto responsabile dell'Area Promozione Sociale e Sviluppo Culturale, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità tecnica.

Pantigliate, 12/04/2010

Il responsabile dell'Area Promozione Sociale
E Sviluppo Culturale
F.to Roberta Calori

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

Il sindaco
(F.to Lidia Maria Rozzoni)

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

La presente deliberazione:

- Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
- Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del collegio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Pantigliate, 06/05/2010

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

Certificato di pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal 06/05/2010 al 20/05/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Pantigliate, 06/05/2010

Il messo comunale
(_____)

Certificato di esecutività

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 16/05/2010 e conformemente a quanto disposto dall'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione.

Pantigliate,

Il segretario comunale
(F.to Anna Maria Bruno)

Certificato di conformità ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000

Si attesta che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici comunali.

Pantigliate, 06/05/2010

Il segretario comunale
(Anna Maria Bruno)
